

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 170 Sezioni unite

1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.